

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. IV-ter
n. 2-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BERSELLI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE IANNUZZI

**per il reato di cui agli articoli 595, 61 n. 10, e 99, comma 4, del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
il 9 maggio 2006**

—————
Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 2006
—————

ONOREVOLI SENATORI. - In data 9 maggio 2006 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale nn. 48695/04 RGNR - 2764/06 RG GIP a carico del senatore Raffaele Iannuzzi, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 7 giugno 2006 e l'ha annunciata in Assemblea il 13 giugno 2006.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 26 luglio, 26 settembre e 5, 19 e 25 ottobre 2006. Nel corso della seduta del 5 ottobre 2006 è stato ascoltato il senatore Iannuzzi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il senatore Raffaele Iannuzzi, in ragione delle opinioni espresse nell'articolo «Travolto dai veleni di Palermo e dalle profezie sulla mafia: ora anche i Ds isolano Violante», pubblicato il 23 ottobre 2003 sul quotidiano «Il Giornale», veniva querelato, insieme con il direttore responsabile Maurizio Belpietro, dal dottor Giancarlo Caselli (Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino e già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo). La querela veniva presentata alla Procura della Repubblica di Monza per il reato di cui agli articoli 595 e 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). Peraltro, una que-

rela di contenuto del tutto analogo veniva presentata anche alla Procura della Repubblica di Palermo dai dottori Guido Lo Forte e Roberto Scarpinato (Procuratori della Repubblica aggiunti presso il Tribunale di Palermo) nonché dal dottor Gioacchino Natoli (sostituto procuratore presso il Tribunale di Palermo), in qualità di persone offese dal reato.

I querelanti denunciavano il contenuto diffamatorio e lesivo della loro reputazione personale e professionale dell'articolo a firma Iannuzzi, il quale avrebbe operato una ricostruzione fuorviante di alcuni procedimenti penali di cui erano stati titolari i predetti magistrati quali, ad esempio, quello promosso contro i responsabili dell'omicidio dell'onorevole Salvo Lima e quello nel quale il senatore Giulio Andreotti era imputato per i reati previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale. La finalità perseguita dall'autore dell'articolo sarebbe stata quella di dimostrare «l'esistenza di una vera e propria macchina politica, cui avrebbero partecipato strumentalmente i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, in concorso con altre istituzioni dello Stato italiano» (in particolare la Commissione parlamentare antimafia presieduta dall'onorevole Luciano Violante), con intenti meramente persecutori nei confronti del senatore Giulio Andreotti.

La tesi - sostenuta dal senatore Iannuzzi - secondo la quale l'azione penale sarebbe stata esercitata meramente per fini politici e strumentali sarebbe, ad avviso dei querelanti, assolutamente falsa e totalmente infondata, come fatto palese proprio dall'effettivo svolgimento dei processi prima indicati: questi ultimi avrebbero, infatti, sempre dimostrato la scrupolosa osservanza, da parte dei magi-

strati addetti alla Procura della Repubblica di Palermo, dei loro doveri d'ufficio oltre che delle garanzie poste a tutela dell'imputato.

In particolare, nel suddetto articolo, l'autore affermava: «... Che cosa succede a Palermo? Per capirlo, bisogna riandare indietro di dieci anni, a quando Violante, da Presidente della Commissione antimafia, nell'imbastire il processo ad Andreotti, mise le mani sulla Procura di Palermo e vi insediò il suo compagno di cultura giacobina e di ventura progressista Giancarlo Caselli. A quel punto, a Palermo a reggere la Procura c'è Giammanco, e toccherebbe a lui gestire le indagini, sia per l'assassinio di Salvo Lima, già avvenuto, sia per il processo ad Andreotti, che sta per venire. Ma improvvisamente una congiura di palazzo, capeggiata dai sostituti Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli, costringe Giammanco alle dimissioni e libera, proprio al momento giusto, la poltrona per Caselli. Violante ha sempre negato di avere avuto a che fare con la congiura di Palermo e di essersi adoperato affinché, fatto fuori Giammanco, vi si insediassero Caselli... Non è vero. Per la congiura di Palermo, a tacere dell'affinità elettiva tra i congiurati e Caselli e Violante, è almeno sospetta la straordinaria coincidenza: e che dire dell'episodio lettera (ricordato recentemente dallo stesso Andreotti) che Violante spedisce a Scarpinato, e proprio a lui, con le informazioni che avrebbe ricevuto, a suo dire, da una telefonata anonima, circa l'assassinio di Mino Pecorelli, e gliela spedisce quando ancora non si sa (o meglio nessuno sa tranne Violante) che Andreotti sarà processato a Palermo, e che gli sarà fatto carico anche del delitto Pecorelli? E che cosa succede a Palermo con l'arrivo di Caselli? Dei due sostituti che affiancavano Giammanco nella direzione della Procura, Guido Lo Forte e Giuseppe Pignatone, Lo Forte si racconterà presto con i congiurati e diventerà il principale collaboratore di Caselli; Pignatone si apparta in un ufficio periferico; Scarpinato e Lo Forte saranno i pubblici ministeri del pro-

cesso per l'assassinio di Lima e faranno propria l'impostazione già data da Violante nella sua relazione alla Commissione antimafia, processando l'assassinato al posto degli assassini; e Lo Forte affiancherà gli stessi Scarpinato e Natoli sul banco dell'accusa al processo Andreotti. Meglio di così non poteva andare: è la geometrica efficienza degli intrighi politico-giudiziari di Luciano Violante...».

A seguito di ciò, il magistrato del pubblico ministero formulava richiesta di rinvio a giudizio per il senatore Iannuzzi e per Maurizio Belpietro, per il reato di cui agli articoli 595 c.p. e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa), con l'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 10, del codice penale e con la contestazione della recidiva di cui all'articolo 99, comma 4, del codice penale.

Nel corso dell'udienza preliminare del 5 aprile 2006, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, dottoressa Paola Belsito, ordinava, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, la separazione del procedimento relativamente a Maurizio Belpietro e, ritenendo di non accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta dal difensore del senatore Iannuzzi, disponeva, per quest'ultimo, la sospensione del giudizio e il rinvio dell'udienza, per il seguito, alla data del 26 settembre 2006, nonché, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato, ai fini delle deliberazioni di competenza di questa Assemblea, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

* * *

Come già ricordato, nella seduta del 5 ottobre 2006, la Giunta ha ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Iannuzzi che ha evidenziato come le affermazioni a lui contestate

nella vicenda processuale in questione riguardino il tema delle radici politiche del processo Andreotti. L'articolo contenente le affermazioni sopra riportate ricostruisce la vicenda che ha portato il dottor Caselli a reggere la Procura di Palermo al posto del dottor Giammanco: tale vicenda, da un lato, vide l'attivismo di Luciano Violante proprio per favorire l'arrivo a Palermo del dottor Caselli e, dall'altro, fu seguita da una serie di sviluppi ulteriori che hanno portato, tra l'altro, al processo Andreotti e che si iscrivono in un contesto di comunanza di orientamenti politici culturali tra una certa parte della sinistra e una certa parte della magistratura.

Il senatore Iannuzzi ha affermato di ritenere inaccettabile che a qualsiasi cittadino possa essere impedita un'attività di denuncia di simili episodi, che non si sostanzia nella formulazione di accuse sciocche e brutali nei confronti dei magistrati, ma piuttosto è volta a richiamare l'attenzione sulle conseguenze di orientamenti culturali diffusi e condivisi in un ambito determinato. A maggior ragione, una simile attività di denuncia da parte di un parlamentare non potrebbe non essere coperta dalla garanzia dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, conclusione questa che, peraltro, troverebbe un sostegno anche nella giurisprudenza costituzionale anteriore alla svolta verificatasi a partire dal 2000.

Più in generale il senatore Iannuzzi ha posto l'accento sul fatto che la sua stessa presenza in Parlamento è inscindibilmente connessa con l'attività di giornalista che egli ininterrottamente ha svolto da circa cinquant'anni e che ha avuto ad oggetto esclusivamente la storia del fenomeno mafioso.

* * *

La Giunta, rifacendosi a quanto emerso in sede di audizione, ha ritenuto di dover porre l'accento sul fatto, incontestabile e ampiamente noto, che l'impegno politico e parlamentare del senatore Iannuzzi sui temi della criminalità mafiosa e del contrasto alla stessa

ha rappresentato - e rappresenta - in certo qual modo la naturale proiezione del suo impegno giornalistico e che tale impegno ha avuto ad oggetto in modo sostanzialmente esclusivo le predette problematiche. Fatta questa premessa, non si vede come si possa negare al senatore Iannuzzi l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per le dichiarazioni contenute nell'articolo qui specificamente considerato, articolo relativo ad una vicenda che rientra senz'altro fra quei temi che - come appena osservato - da sempre sono stati al centro dell'attività giornalistica e dell'impegno politico dello stesso senatore. In questa prospettiva, deve anzi evidenziarsi come il caso in esame dimostri in modo paradigmatico la non condivisibilità della tesi che vuole ridurre l'ambito di operatività della garanzia di cui al citato articolo 68, primo comma, ai soli atti e alle sole dichiarazioni che rientrano nella sfera di operatività dell'ordinamento parlamentare e alle dichiarazioni rese al di fuori di tale sfera che siano sostanzialmente riproduttive delle prime e che siano a queste successive o sostanzialmente contestuali. Si comprendono le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale a seguire l'indirizzo da ultimo delineato a partire dalle sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, indirizzo in qualche modo originato da alcune decisioni di Camera e Senato che avevano ritenuti coperti dalla prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione casi che francamente non configuravano, nè potevano in alcun modo configurare, ipotesi di insindacabilità. Tale orientamento non può però ritenersi realmente esaustivo dell'area in cui opera la garanzia dell'insindacabilità apparendo invece necessario riconoscere la possibilità di individuare spazi ulteriori in cui dichiarazioni, pur non riproduttive di atti tipici parlamentari o di atti comunque direttamente rientranti nell'ambito di applicazione dell'ordinamento parlamentare, presentano caratteri peculiari che le qualificano in modo sostanziale per il loro

nesso con la funzione parlamentare del dichiarante, senza scadere comunque in affermazioni gratuitamente offensive o sconvenienti. D'altra parte, non condividere questa impostazione significherebbe ridurre - ai fini qui specificamente considerati - il ruolo delle Giunte e delle Assemblee di Camera e Senato ad una funzione di mera verifica della corrispondenza dei contenuti delle dichiarazioni rese *extra moenia* con un pregresso o contestuale atto parlamentare, una funzione il cui svolgimento non richiederebbe certamente il coinvolgimento di organi eminentemente politici nelle cui determinazioni non può, per definizione, mai mancare lo spazio per una valutazione politica in senso proprio.

Nel caso in esame, per le ragioni sopra esposte, la Giunta ritiene pertanto che sussi-

stano circostanze specifiche e peculiari che giustificano il riconoscimento dell'insindacabilità al di là dell'ambito normalmente considerato nella più recente giurisprudenza costituzionale.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, all'unanimità, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

BERSELLI, *relatore*

